

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, e in particolare l’articolo 5 (Minimo vitale), il quale affida alla Giunta regionale di stabilire con propria deliberazione l’importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale e lo rivaluta annualmente;

vista la legge regionale in data 04.09.2001, n. 18, recante “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” ed in particolare l’art. 13 – comma 6;

vista la legge regionale in data 20.06.2006, n. 13, recante “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed in particolare l’obiettivo n. 20;

vista la legge regionale in data 25.10.2010, n. 34, recante “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013”;

vista la percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di dicembre 2010 pari a 1,90%;

visto il decreto legislativo in data 31.03.1998, n. 109, recante “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come modificato dal decreto legislativo in data 03.05.2000, n. 130, ed in particolare l’allegata tabella 2 recante la scala di equivalenza per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente;

richiamata la deliberazione in data 11.05.2007, n. 1266, concernente l’approvazione dell’indicatore regionale della situazione economica di cui all’art. 4 della l.r. 18/2001 e all’obiettivo 20 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che al punto 4 del deliberato stabilisce che la franchigia di € 65.000,00 per la casa di abitazione venga applicata a partire dal 01.07.2007;

richiamata la deliberazione in data 18.12.2009, n. 3751, concernente l’approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale;

richiamata la deliberazione in data 10.01.2005, n. 25, concernente l’approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale in data 27.05.1994, n. 19, recante “Norme in materia di assistenza economica” e determinazione, dal 01.01.2005, dei limiti della situazione economica per l’accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge. Revoca della DGR 4169/2002”;

richiamata la deliberazione in data 15.02.2008, n. 392, concernente l’approvazione di un ulteriore criterio per gli utenti ultrasessantacinquenni, relativo all’erogazione dei contributi integrativi al minimo vitale di cui alla legge regionale 27.05.1994, n.19, recante “Norme in

materia di assistenza economica” ad integrazione della deliberazione della Giunta regionale in data 10.01.2005, n. 25”;

richiamata la deliberazione in data 06.02.2009, n. 264, concernente la determinazione, a decorrere dal 01.01.2009, del limite della situazione economica per l’accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale in data 27 maggio 1994, n. 19 e modifica del punto 2), lettera E) dell’allegato alla DGR 25/2005;

ricordato che ai sensi del comma 2 dell’art. 26 della legge regionale 23/2010, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi delle leggi regionali abrogate dalla data di entrata in vigore della stessa;

considerato necessario stabilire la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale per l’anno 2011, ritenendo opportuno determinarla in Euro 461,00, pari all’indicizzazione dell’importo stabilito per il 2010 con deliberazione della Giunta regionale n. 413 in data 19.02.2010 sulla base della percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di dicembre 2010, pari a 1,90%, arrotondato all’unità superiore;

richiamata la deliberazione in data 23.12.2010, n. 3580, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 172101 “Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - 1.8.1.10.” attribuito al Servizio famiglia e politiche giovanili;

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell’articolo 3 - comma 4, della legge regionale 23.07.2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli

## D E L I B E R A

di determinare, con decorrenza dal 01.01.2011, in Euro 461,00 (quattrocentosessantuno/00) la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”.

MF/